

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

## XXXIX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 4 MAGGIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAPPA PAOLO**

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	461
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione)</b>	
Senatore MORO: Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ( <i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ). (1877) . . . . .	461
PRESIDENTE . . . . .	461, 462, 466
DE MARZI FERNANDO . . . . .	461
PESSI . . . . .	462, 463
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	462, 464
DOSI, <i>Relatore</i> . . . . .	463, 465
QUARELLO . . . . .	463, 465
ZANIBELLI . . . . .	463
CALVI . . . . .	464
CORTESE, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i> . . . . .	465
GELMINI . . . . .	465
ZERBI . . . . .	465
LA MALFA . . . . .	465

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno i deputati Buttè, Galli, Novella e Sacchetti sono rispettivamente sostituiti dai deputati Calvi, Zanibelli, Gelmini e Bigi.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Moro: Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato). (1877).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Moro concernente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Nell'ultima seduta il relatore onorevole Dosi ha già illustrato il provvedimento. Copia della relazione è stata distribuita. Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale.

Per la XI Commissione (Lavoro), che ha espresso parere favorevole, con riserva di farlo illustrare oralmente, ha chiesto di parlare l'onorevole De Marzi Fernando.

DE MARZI FERNANDO. Come ha detto l'onorevole Presidente, la Commissione Lavoro ha espresso il suo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge Moro, facendo però alcune osservazioni a garanzia, soprattutto, del settore che interessa la Commissione stessa.

**La seduta comincia alle 10,30.**

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

La più importante di queste osservazioni riguarda la definizione della figura dell'artigiano. Il Governo ha presentato degli emendamenti, che coincidono, in parte, con le osservazioni fatte dalla XI Commissione, relative ad una migliore comprensione della figura e della famiglia dell'artigiano, alla questione del numero illimitato di apprendisti (gli apprendisti dovrebbero essere solo quelli ai quali l'artigiano possa veramente insegnare il mestiere); alla possibilità di considerare artigiane anche le società che usano in prevalenza, ma non esclusivamente, degli artigiani (ciò determinerebbe la possibilità di creazione di società fittizie); ed, infine, la questione relativa agli assegni familiari. Data la differenza esistente tra gli assegni familiari del settore dell'industria e quelli del settore dell'artigianato, la XI Commissione ritiene che debbano essere mantenuti e tutelati i diritti acquisiti.

Debbo dire che le osservazioni fatte dalla XI Commissione sono in parte superate dagli emendamenti presentati dal Governo, i quali prevedono che il titolare dell'azienda partecipi col proprio lavoro, prevalentemente manuale, alla produzione dell'azienda; che i familiari siano inseriti nel numero dei dipendenti, che le società artigiane debbono essere costituite solo — e non in prevalenza — di soci che siano artigiani.

La materia degli assegni familiari e dell'assistenza credo che sarà oggetto di attenta meditazione durante l'esame degli articoli.

PESSI. La proposta di legge in esame è certamente molto importante. Noi sindacalisti riconosciamo la necessità di una regolamentazione di tutta la materia dell'artigianato. Abbiamo, tuttavia, molte preoccupazioni che concreteremo in altrettanti emendamenti.

La proposta di legge, così come è formulata, rischia di danneggiare i lavoratori nelle loro posizioni giuridiche e salariali. Vi è una massa di 250 o 300 mila lavoratori che, in applicazione delle disposizioni di questa proposta di legge, potrebbero essere degradati a quella posizione giuridica e salariale meno favorevole che oggi vige per l'artigianato. Si consideri che, in base alla proposta di legge, dovrebbero essere considerate artigiane le aziende che hanno fino a 10 dipendenti, oltre i familiari e gli apprendisti.

Nella realtà, molte aziende fanno passare per apprendisti anche coloro che sono già lavoratori formati o quasi formati. Cosicché molte aziende, che in applicazione delle disposizioni in vigore non sono considerate artigiane, verrebbero a trovarsi in condizione di

assumere questa qualifica; e i lavoratori di queste aziende, che oggi hanno un rapporto di lavoro e salariale pari a quello dell'industria, verrebbero a trovarsi in condizioni meno vantaggiose.

Per citare un esempio, ricorderò che le ferie, nel settore dell'artigianato, sono di sei giorni, mentre in quello dell'industria sono di 12 e 15; così anche le provvidenze assistenziali per i lavoratori dell'artigianato sono inferiori a quelle per i lavoratori dell'industria.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non è detto che questa legge si applichi anche ai contratti di lavoro.

PESSI. Però, quando un'azienda sarà in condizioni di essere iscritta nell'albo dell'artigianato, applicherà anche la regolamentazione artigiana, con tutte le conseguenze che ne derivano dal punto di vista fiscale e da quello giuridico-salariale.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Recentemente è stato fatto un contratto di natura nazionale per i bottonieri. Eppure lei sa che si è giunti ad affermare che le aziende dei bottonieri sono artigiane anche se raggiungono dodici dipendenti. Ciò le dimostra che non c'è un rapporto necessario tra la situazione legislativa dell'artigianato e la libera formazione di contratti collettivi di lavoro.

PESSI. Però, in settori molto più importanti di quello dei bottonieri, la situazione è diversa.

Si è creato, perciò, un allarme nel campo sindacale per le conseguenze che potrebbe derivare da una legge formulata in questi termini.

Per questo, noi presenteremo degli emendamenti. Sostanzialmente, siamo d'accordo che si faccia una legge che regoli e favorisca le imprese artigiane, che le aiuti a svilupparsi, che crei le condizioni favorevoli per il loro potenziamento; però debbo riaffermare che siamo molto preoccupati che la legge, nella sua attuale formulazione, determini delle condizioni di danno ai lavoratori.

PRESIDENTE. Vorrei sapere a quali conseguenze ella vorrebbe arrivare. Ridurre il numero degli elementi che possono far parte delle imprese artigiane? Garantire le condizioni di lavoro e di assistenza?

PESSI. Noi vogliamo impedire che, attraverso questa legge, una impresa industriale possa passare fra le imprese artigiane (godendo di tutti i benefici di queste imprese), e che dei lavoratori i quali, attualmente, fanno parte del settore industriale, possano pas-

sare nel settore artigianale, cadendo sotto le condizioni normative e salariali di questo settore.

Ci preoccupiamo anche del numero. Dieci dipendenti, più i familiari e gli apprendisti, sono troppi. C'è il pericolo che aziende più grandi possano ridimensionarsi per godere dei benefici accordati all'artigianato e che per la stessa ragione aziende più grandi si scindano in due o tre imprese artigiane.

Gli emendamenti presentati dal Governo rispondono in parte alle nostre osservazioni, ma non modificano sostanzialmente la legge.

DOSI, *Relatore*. Desidero fare una domanda all'onorevole Pessi, per comprendere meglio il suo pensiero. Egli ha, soprattutto, sottolineato una preoccupazione di carattere salariale e normativo. Ha detto che dando una più ampia figura alle imprese artigiane, si potrebbe determinare un passaggio di lavoratori dal campo industriale a quello artigiano; e, poiché in virtù dei contratti nazionali o locali esiste un diverso livello contrattuale tra lavoratori dell'industria e lavoratori artigiani, i primi potrebbero risulterne danneggiati.

Questa preoccupazione ha il suo fondamento. Però domando all'onorevole Pessi se egli ritiene che il divario salariale e contrattuale sia soltanto un fatto provvisorio, e come tale riparabile, oppure un fatto permanente.

PESSI. I lavoratori dell'artigianato non hanno la possibilità di far valere in pieno i loro diritti e non riescono, quindi, a conseguire quei vantaggi che ottengono invece i lavoratori della stessa categoria nel campo dell'industria. C'è anche il fatto che il lavoratore artigiano accetta, praticamente, condizioni di salario e normative inferiori, pur di imparare il mestiere e, in seguito, diventare padrone.

Il problema è, perciò, molto complicato. Il divario deriva dal carattere della condizione artigiana, che è differente da quello della condizione industriale.

Noi vorremmo che ci fossero condizioni uguali per il lavoratore, in qualunque azienda espliciti la sua attività; o per lo meno che ci fosse un minore distacco.

QUARELLO. Il problema è stato posto in termini esattissimi dall'onorevole Dosi nella sua relazione, quando ha detto che noi tendiamo a regolare le aziende che oggi sono comunemente comprese nella figura dell'artigianato e ha fissato questo concetto: esistono aziende che sono artigiane per loro natura, altre che sono artigiane per la limitata ampiezza della loro attrezzatura.

Quale è il nostro compito? Quello di potenziare e valorizzare al massimo le aziende

che sono artigiane e che, per la capacità e l'esperienza che richiedono, rispondono a un genere di lavoro che ha una particolare importanza nella nostra economia e nel commercio con l'estero. Però non si può andare al di là di un certo limite, perché — altrimenti — mancherebbero i mezzi per potenziarle.

Ci sono delle aziende, poi, che per la loro limitata ampiezza sono considerate artigiane. Ma queste non sono vere e proprie ditte artigiane, bensì assimilate alle artigiane, e, quantunque debbano essere anche esse tutelate, non si può andare oltre un certo limite anche dal punto di vista protettivo.

Il relatore ha, giustamente, affermato che occorre fare in modo che l'impresa artigiana possa vivere e possa, per così dire, moltiplicarsi; non bisogna invece facilitare, cosa che sarebbe veramente inopportuna, la trasformazione da impresa artigiana in azienda industriale, perché in questo modo, noi non faremmo una politica a favore dell'artigianato, ma una politica che favorirebbe la morte dell'artigianato.

In questo quadro ha tutta la sua importanza la parte sindacale. Se sarà necessario, la proposta di legge potrà essere modificata, ma è certo che le aziende artigiane dovranno ottenere condizioni di favore. Queste condizioni riguardano tanto la situazione fiscale, quanto quella di lavoro, quella salariale e via di seguito.

Per concludere, ciò che terrei fosse ben stabilito è questo: che aziende artigiane sono quelle che per le loro caratteristiche sono veramente artigiane. Le altre debbono essere considerate assimilate alle artigiane, per evitare le confusioni che si possono ingenerare.

ZANIBELLI. Desidero trattenermi sull'aspetto che è stato definito « sindacale » relativo cioè ai rapporti tra impresa artigiana e lavoratori dipendenti.

Già da qualche collega sono state sottolineate le condizioni di inferiorità in cui si trovano i lavoratori, dipendenti dalle imprese artigiane, non solo per quanto si riferisce al trattamento assistenziale previdenziale mutualistico, ma anche al rapporto giuridico e salariale.

Io debbo sottolineare che, quantunque l'intendimento delle diverse organizzazioni sindacali sia sempre stato quello di regolare anche la materia riferentesi ai dipendenti da imprese artigiane, di fatto — dal 1945 a oggi — v'è stata una carenza pressoché assoluta; di guisa che, ad eccezione di qualche norma

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1956

recentemente introdotta e non ancora applicata, non vi è stata ancora una vera e propria tutela dei lavoratori dell'artigianato. Se è vero che la situazione non dovrà sempre rimanere immutata, è altrettanto vero che sul piano sindacale le difficoltà di regolamentare questa materia sono date anche dalla esistenza di una situazione consolidatasi da circa un decennio. D'altra parte, se attraverso le nuove disposizioni legislative altre imprese, finora non considerate artigiane, vedessero la possibilità di ottenere questo riconoscimento, è molto discutibile che esse manterrebbero gli impegni di maggior favore per i lavoratori.

Ora, nulla togliendo alle obiezioni di coloro i quali, richiamandosi alla libertà sindacale, affermano che sarà sempre possibile svolgere le opportune azioni per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori, io desidero richiamare l'attenzione sulla difficoltà che si determinerebbe in futuro, nella stipulazione dei contratti di categoria, perché, aumentando il numero di coloro che possono considerarsi dipendenti da imprese artigiane, e godendo queste imprese di condizioni di favore, è chiaro che da parte industriale verranno opposte infinite obiezioni, prima di tutte quella di non poter sostenere determinati obblighi contrattuali, quando gli oneri delle aziende concorrenti artigiane sono inferiori.

Quindi, anche senza considerare la possibilità di una riduzione, discutibile sul piano giuridico, delle norme contrattuali, sorgono certamente delle difficoltà nel regolare l'intero settore di attività industriale o artigiana.

Questo problema, a mio avviso, deve essere considerato nell'impostazione della legge, quando si arriverà alla definizione dell'impresa artigiana.

Anche l'introduzione delle macchine incide, evidentemente, sulla figura delle imprese artigiane. Basta pensare, nel campo delle arti grafiche, a quella che era la produzione di una impresa artigiana quando il lavoro veniva fatto a mano e quella che è possibile oggi, a mezzo delle linotype e delle macchine che possono tirare dieci o dodicimila copie all'ora.

Senza arrivare ad affermare che, quando nell'impresa artigiana viene introdotta la macchina automatica, essa perda il carattere artigianale, credo — tuttavia — che bisognerebbe considerare il rapporto tra quanto viene prodotto attraverso la prestazione manuale e quanto viene prodotto con la macchina, cioè, quando col macchinario si venga a ri-

porre ad una funzione secondaria la prestazione manuale, che precedentemente era prevalente, l'impresa deve perdere la caratteristica di impresa artigiana.

Non voglio andare oltre nella esposizione di questi concetti. È chiaro che non possiamo chiedere l'introduzione, in questa legge, dell'obbligo di mantenere certe posizioni contrattuali: potremmo invece accogliere il suggerimento della Commissione del lavoro per quanto concerne la posizione assicurativa e previdenziale.

CALVI. Come sindacalisti, non possiamo non far presente che il settore artigianale, per quanto riguarda i dipendenti, è evidentemente il settore più debole. È compito nostro e della democrazia fare appunto le leggi a tutela della parte più debole del paese.

È una realtà il fatto che gli artigiani mai hanno pensato di scioperare, e ciò non perché non lo vogliamo, ma perché, purtroppo, la situazione nella quale essi si trovano non consente loro di approfittare di questo disposto della Costituzione. Se noi creassimo una situazione a favore della parte padronale degli artigiani, questa ne approfitterebbe subito.

Ho sentito il Sottosegretario citare il contratto dei bottonieri. Ma bisognerebbe citarne anche altri. Del resto, quando v'è una legge, il giudice tiene conto soltanto della legge e non dei contratti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. V'è un aspetto positivo della legge, che gli amici sindacalisti debbono tenere presente. In questo settore i contratti collettivi rappresentano la eccezione e il giorno in cui ci sarà la regolamentazione del settore artigiano, si verificherà anche per i lavoratori dell'artigianato la possibilità di essere difesi.

CALVI. Io non so se quello che auspica il Sottosegretario si verificherà. Io credo, invece, che, quando sarà stata fatta questa legge, molti di quelli che oggi non sono considerati artigiani si riterranno tali e non applicheranno certi contratti, anche perché non faranno più parte dell'organizzazione stipulante. Finora, almeno nel nord, la consuetudine aveva portato gran parte dell'artigianato ad applicare i contratti fatti dalla Confindustria; quando sarà stata approvata questa legge, tutti si sentiranno autorizzati e non applicarli più.

Si tratta, quindi, di una legge molto delicata, che va esaminata con la massima ponderazione, perché sono in giuoco interessi di diversa natura.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1956

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io credo che sarebbe il caso di nominare un comitato ristretto per giungere a delle conclusioni concordate.

GELMINI. Avevo chiesto la parola per fare la stessa proposta. Constatato che si sono manifestate delle posizioni di critica nei confronti di questa legge e da varie parti sono stati presentati emendamenti, un comitato ristretto potrebbe trovare una soluzione di comune soddisfacimento, da presentare poi alla Commissione.

ZERBI. Mio malgrado, non sono riuscito a convincermi del pensiero, espresso tanto chiaramente dal relatore e condiviso dal collega onorevole Quarello, in ordine alle finalità della legge.

Il relatore ha detto che la giustificazione delle provvidenze particolari sta nell'opportunità che l'impresa artigiana abbia l'ambiente più adatto alla sua trasformazione, al suo sviluppo, al suo diffondersi; non ci sarebbe giustificazione, invece, in una politica che tendesse a fare dell'impresa artigiana un'impresa destinata a divenire un'impresa industriale.

Io mi permetto di dissentire da questa posizione.

DOSI, *Relatore*. Non si può essere su una posizione opposta. Non è concepibile una politica di favore, diretta a far sì che le imprese artigiane diventino imprese industriali. Una politica siffatta non potrebbe non apparire sbagliata agli occhi di tutti e sarebbe non una politica di difesa dell'artigianato, ma una politica a favore di un certo settore e a danno di un altro; una politica che promuoverebbe l'aumento di alcune imprese, fino a farle divenire medie se non grandi, a danno di altre imprese.

LA MALFA. In che cosa consiste, in questa legge, la politica di favore?

DOSI, *Relatore*. È una legge che vuol definire l'artigianato, allo scopo di rendere realizzabile una serie di provvidenze a favore dell'artigianato stesso. Anche se non vi sono, per ora, delle norme di diretto favore, ci sono norme che definiscono un settore per l'attuazione di questa politica.

LA MALFA. Non possiamo preparare una scatola vuota. Prima dobbiamo sapere che cosa ci dobbiamo mettere dentro, ossia quali sono queste provvidenze. La definizione di una impresa artigiana, rispetto a provvidenze che non conosciamo, è del tutto inutile.

DOSI, *Relatore*. Nel campo fiscale, nel codice civile e in altri campi esistono già delle

norme che determinano un trattamento particolare per le imprese artigiane. Dopo che si sarà pervenuti a una definizione obiettiva e con effetti generali dell'impresa artigiana, si potrà realizzare una più estesa politica di favore.

QUARELLO. Nel campo assicurativo la qualifica di impresa artigiana importa un risparmio di 105 lire al giorno per ogni operaio dipendente.

ZERBI. Io mi allineerò con l'onorevole Dosi negli sforzi per rendere più obiettiva possibile la definizione dell'impresa artigiana. Però non riesco ad allinearli con la sua opinione in ordine alla finalità per cui si costituisce questa che l'onorevole La Malfa ha definito una « scatola vuota » e che si potrebbe anche riempire con delle provvidenze successive o di correttivo alle provvidenze già in atto.

Io penso che dobbiamo concepire l'artigianato come una fase transeunte, cioè che la finalità della legge debba essere quella di circondare questo settore di particolare favore e di particolari cure, perché l'impresa artigiana raggiunga un ulteriore sviluppo anche dimensionale, per trasformarsi prima in piccola industria e poi, possibilmente, in industria di maggiori dimensioni.

Insomma, io ritengo che si debba concepire l'artigianato — almeno per molte attività se non per tutte, poiché per alcune espressioni squisitamente artistiche non si può arrivare alla piccola industria — come un vivaio della piccola industria di domani; e con questa legge si debba favorire questa evoluzione.

È questa una concezione di finalità dinamica dell'artigianato, e in questo senso domando se ho compreso bene il concetto del relatore o se debbo mantenermi in una posizione di dissenso d'opinione.

Partendo da questa posizione, naturalmente sarà necessario definire in termini estremamente obiettivi le caratteristiche dell'artigianato, affinché non ci siano abusi, e — attraverso un allargamento indebito del campo artigianale — non si rendano meno efficaci le provvidenze che si vogliono riservare all'artigianato vero e proprio.

Presenterò, perciò, alcuni emendamenti, relativi specialmente all'elenco dei mestieri artistici e al limite dimensionale dell'artigianato artistico, emendamenti che non credo valga la pena di illustrare in sede di discussione generale, riservandomi di farlo in sede di discussione dell'articolo 3.

---

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1956

---

PRESIDENTE. Mi pare che la cosa più opportuna sarebbe quella di accettare la proposta del Ministro Cortese e dell'onorevole Gelmini. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Comunico i nomi dei colleghi che ho chiamato a far parte del comitato ristretto: Dosi, Biaggi, Zerbi, De Marzi, Pessi, Giolitti, La

Malfa, Pedini, Gelmini, Quarello e Zanibelli.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**La seduta termina alle 11,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI